

REGOLAMENTO (CEE) N. 1294/87 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1987

relativo a misure straordinarie da adottare nel settore delle carni bovine in seguito alla comparsa dell'afta epizootica in talune regione italiane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando che in seguito alla comparsa dell'afta epizootica in talune regioni di produzione in Italia, la spedizione di bovini vivi e di certe carni bovine in provenienza da tali regioni verso gli altri Stati membri è temporaneamente vietata in virtù della decisione 86/448/CEE della Commissione, del 4 settembre 1986, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 86/625/CEE⁽⁴⁾;

considerando che, in seguito alla comparsa recente di numerosi focolai di afta epizootica, la zona contagiata si è sensibilmente ampliata;

considerando che, per tener conto delle conseguenti limitazioni della libera circolazione in tali regioni, occorre adottare misure straordinarie di sostegno del mercato, limitate allo stretto necessario;

considerando che a tal fine si rivelano misure appropriate l'estensione degli acquisti comunitari di quarti posteriori alle regioni succitate oppure l'autorizzazione dell'Italia ad effettuare acquisti ad un prezzo superiore, a carico del bilancio nazionale, e a concedere aiuti nazionali diretti ad agevolare il ritiro dal mercato dei quarti anteriori corrispondenti ai quarti posteriori conferiti all'intervento;

considerando che nelle regioni italiane in questione non è più possibile apporre sulle carni il bollo di salubrità né rilasciare il certificato di sanità previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere e) e f) della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽⁶⁾;

considerando che queste carni non possono quindi essere acquistate dall'intervento in conformità dell'articolo 6 del

regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 827/87⁽⁸⁾; che è opportuno rendere possibile l'acquisto delle carni in oggetto pur garantendo l'agevole distinzione, all'atto del ritiro dall'ammasso, delle carni che hanno beneficiato dei provvedimenti previsti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dall'11 maggio 1987 l'organismo d'intervento italiano può acquistare, entro il limite di 6 000 t le carni delle categorie elencate in allegato al prezzo indicato in corrispondenza di ciascuna categoria.

2. L'organismo d'intervento italiano può altresì acquistare i quantitativi e le qualità di cui al paragrafo 1 anziché al prezzo ivi previsto ad un prezzo corrispondente a quello indicato nell'allegato maggiorato di 60 ECU per 100 kg. In tal caso l'intero costo dell'operazione è a carico dell'Italia.

3. Onde consentire il ritiro dal mercato dei quarti anteriori corrispondenti ai quarti posteriori conferiti all'intervento in applicazione dei paragrafi 1 o 2, l'Italia può erogare un aiuto nazionale non superiore a 106,178 ECU per 100 kg di quarti anteriori, diretto in particolare a coprire il deprezzamento del prodotto imputabile al congelamento.

Articolo 2

1. Sono ammesse a beneficiare dei provvedimenti di cui all'articolo 1 soltanto le carni ottenute da bovini adulti allevati in unità sanitarie locali nelle quali è stata accertata l'afta epizootica e che non sono state dichiarate indenni da tale malattia, nonché le carni ottenute da bovini adulti allevati nelle unità sanitarie locali limitrofe. Non sono più acquistate nell'ambito del presente provvedimento le carni ottenute da bovini adulti allevati in unità sanitarie locali nelle quali non sono più stati rivelati casi di afta epizootica da tre mesi, né quelle ottenute da bovini adulti allevati nelle unità sanitarie locali limitrofe.

Le autorità italiane comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche del confine della zona contagiata.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 259 dell'11. 9. 1986, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁶⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.

2. Sulle carni che beneficiano delle misure previste dall'articolo 1 viene apposto un bollo distintivo equivalente a quello previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera e) della direttiva 64/433/CEE.

Esse sono immagazzinate separatamente in partite facilmente identificabili.

Articolo 3

L'organismo d'intervento italiano pone in vendita le carni che hanno beneficiato delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 a condizioni tali da evitare qualsiasi perturbazione del mercato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Articolo 4

Per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 le comunicazioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2226/78 devono essere effettuate separatamente.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO*

- Categoría A:** Canales de jóvenes animales machos no castrados de menos de 2 años.
- Kategori A:** Slagtekroppe af unge ikke-kastrede handyr på under to år.
- Kategorie A:** Schlachtkörper von jungen männlichen, nicht kastrierten Tieren von weniger als 2 Jahren.
- Κατηγορία Α:** Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των 2 ετών.
- Category A:** Carcasses of uncastrated young male animals of less than two years of age.
- Catégorie A:** Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans.
- Categoria A:** Carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni.
- Categorie A:** Geslachte niet-gecastreerde jonge mannelijke dieren minder dan 2 jaar oud.
- Categoria A:** Carcaças de animais jovens machos, não castrados, de menos de dois anos.

Precio de compra expresado en ECU por 100 kilogramos de productos
 Opkøbspris i ECU pr. 100 kg af produkterne
 Ankaufspreis in ECU je 100 kg des Erzeugnisses
 Τιμή αγοράς σε ECU ανά 100 χgr προϊόντων
 Buying-in price in ECU per 100 kg of product
 Prix d'achat en Écus par 100 kilogrammes de produits
 Prezzi di acquisto in ECU per 100 kg di prodotti
 Aankoopprijs in Ecu per 100 kg produkt
 Preço de compra expresso em ECUs por 100 quilogramas de produtos

<i>— Quarti posteriori, taglio diritto a 5 costole:</i>	
Categoria A classe U2	380,02
Categoria A classe U3	374,80
Categoria A classe R2	364,36
Categoria A classe R3	359,14
Categoria A classe O2	343,48
Categoria A classe O3	338,26
<i>— Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola:</i>	
Categoria A classe U2	395,85
Categoria A classe U3	390,41
Categoria A classe R2	379,54
Categoria A classe R3	374,10
Categoria A classe O2	357,79
Categoria A classe O3	352,35